

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4503-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MIGONE)

Comunicata alla Presidenza il 14 aprile 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro delle finanze

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro della difesa

col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

e col Ministro per le politiche comunitarie

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 FEBBRAIO 2000

—————

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge.	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'accordo istitutivo dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) è un passo importante verso la costituzione dell'Agenzia europea per gli armamenti e, più in generale, verso l'auspicata creazione di una difesa europea.

Peraltro occorre precisare che l'OCCAR è già operante sulla base di un accordo amministrativo, sottoscritto dai Ministri della difesa, ma i Governi dei quattro Stati contraenti - cioè dei maggiori Stati dell'Unione europea - hanno ritenuto necessario un accordo internazionale soprattutto al fine di attribuire a tale organizzazione una soggettività giuridica che le garantisce una capacità negoziale autonoma.

L'OCCAR potrà coordinare e pianificare le attività di ricerca e sviluppare alcuni programmi di cooperazione, tra i quali quello relativo alla futura generazione di missili superficie-aria (FSAR), cui partecipa anche l'Italia. Sono previste altresì competenze dell'Organizzazione anche in ordine alla produzione e all'introduzione in servizio degli armamenti oggetto del programma di cooperazione (articolo 23). Tali disposizioni vanno ovviamente interpretate in relazione al capitolo II dell'Accordo (Obiettivi della coopera-

zione e ruolo dell'OCCAR) che finalizza chiaramente la cooperazione alle esigenze delle forze armate degli Stati contraenti: eventuali esportazioni verso paesi terzi, soprattutto se non fanno parte dell'Unione europea, restano dunque disciplinate dalla legislazione nazionale e dal «codice di condotta» stabilito nell'ambito dell'Unione europea stessa.

In prospettiva sarebbe necessaria una vera «Maastricht della difesa», cioè un accordo che fissi i criteri di convergenza quantitativi e anche qualitativi, al fine di migliorare l'efficacia della spesa sostenuta dagli Stati europei in tale settore. Per comprendere l'urgenza di una svolta in tale direzione, basti pensare che i paesi europei aderenti alla NATO spendono complessivamente una somma pari al 60 per cento dei fondi destinati alla difesa dagli Stati Uniti, ma i risultati sono di gran lunga inferiori, a causa della duplicazione di spese e di altre inefficienze.

La Commissione ritiene opportuno ratificare al più presto l'accordo e quindi raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

MIGONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: PASQUALI)

21 marzo 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

29 marzo 2000

La Commissione, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

